

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	45

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	33

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI, indi del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323

Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2017.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pastorelli 1.51, 4.10 e 4.7 nonché gli emendamenti Locatelli 1.52, 4.8 e 4.9 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che al termine della seduta di ieri ha presentato, in tema di equilibrio di genere, una proposta di riformulazione, in un unico testo, degli identici emendamenti Centemero 1.178 e Roberta Agostini 1.60 e degli emendamenti Fabbri 1.109 e Locatelli 1.50.

A seguito della predetta riformulazione, formula pertanto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle seguenti proposte emendative precedentemente accantonate e afferenti la medesima materia: Roberta Agostini 1.61, gli identici Parisi 1.32 e La Russa 1.191, Galgano 1.133, La Russa 1.189 e 1.190, Roberta Agostini 1.59, Mucci 1.165, Galgano 1.131, Distaso 1.22, La Russa 1.192, Mucci 1.166, gli identici Centemero 1.179 e Mucci 1.163, Roberta Agostini 1.62, Mucci 1.164, 1.169 e 1.167, Galgano 1.132, Mucci 1.168 e Lupi 1.43.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA si rimette alla Commissione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) rileva come la riformulazione proposta dal relatore abbia una portata tale da configurare in realtà una nuova proposta emendativa e chiede pertanto che sia consentita la presentazione di subemendamenti.

Marilena FABBRI (PD), intervenendo, anche a nome della collega Locatelli, osserva che la riformulazione proposta dal

relatore è effettivamente tale, considerato anche che la stessa riproduce la seconda parte dell'emendamento 1.109 a sua firma e dell'emendamento Locatelli 1.50. Per tale ragione, anche a nome della collega Locatelli, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che la proposta avanzata dal relatore sia stata correttamente qualificata come riformulazione, in quanto risultato di una lettura tecnica di una pluralità di emendamenti. Dichiara quindi di accettare la riformulazione dell'emendamento Centemero 1.178, da lui sottoscritto.

Chiede al relatore di confermare che la riformulazione da lui proposta si riferisce solo all'articolo 2 del provvedimento in esame, ossia al solo sistema di elezione del Senato che avviene su base regionale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma quanto testé affermato dall'onorevole Sisto.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, precisa, con riferimento alla proposta del relatore, che trattandosi senza dubbio di una riformulazione, non è prevista la presentazione di subemendamenti.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dopo aver dichiarato di non essere particolarmente appassionato alla questione della parità di genere, rileva che, a suo giudizio, la riformulazione proposta dal relatore rappresenta una soluzione di equilibrio, anche dal punto di vista costituzionale.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) desidera intervenire sulla questione delle quote di genere, anche oggetto del proprio emendamento 1.32, sebbene non voglia discuterne il merito, data la propria contrarietà al principio delle quote. Ritiene che sia un errore prevedere tali quote anche con riferimento ai collegi uninominali. Osserva, infatti, che i collegi uninominali rappresentano la dimensione nella quale tipicamente si valorizza il rapporto tra eletto ed elettore e nella quale, per-

tanto, si potranno attivare le consultazioni primarie per la scelta del candidato. Tali consultazioni potranno portare ad un esito che rischia di essere poi travolto dalla necessità di adeguarsi alle quote di genere. Segnala, peraltro, che, in tal caso, il provvedimento all'esame non offre una soluzione, dal momento che, a differenza di quanto previsto per i collegi per la quota proporzionale, non prevede i candidati supplenti.

Avanza inoltre perplessità sulle possibili conseguenze che potranno derivare dalla mancata previsione nel provvedimento in discussione di una sanzione, che a suo avviso dovrebbe essere quella della decadenza, per il mancato rispetto delle quote di genere.

Roberta AGOSTINI (MDP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 1.60, che considera un passo in avanti in quanto recepisce l'indicazione del criterio su base circoscrizionale e regionale.

Sottolinea, tuttavia, la necessità di approfondire il tema dei meccanismi di verifica del rispetto della parità di genere nelle liste e della sanzione in caso di mancato adeguamento a tale regola. A tale proposito, richiama l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1.61 a sua firma – sul quale il relatore ha espresso parere contrario – che fornisce una soluzione in merito alle modalità con le quali operare tale verifica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fabbri 1.109, Locatelli 1.50, Centemero 1.178 e Roberta Agostini 1.60 sono stati rinumerati, rispettivamente come Fabbri 2.61 (*ex* 1.109), Locatelli 2.62 (*ex* 1.50), Centemero 2.63 (*ex* 1.178) e Roberta Agostini 2.64 (*ex* 1.60), e saranno votati successivamente in quanto riferiti all'articolo 2.

Marilena FABBRI (PD) esprime rammarico per le affermazioni poc'anzi rese da alcuni colleghi circa il mancato interesse per il tema delle quote di genere, alla quale, a suo avviso, gli uomini non pre-

stano la dovuta attenzione perché si sentirebbero messi in discussione da una competizione più equilibrata nella rappresentanza istituzionale.

Ritiene che la norma che si va delineando per l'elezione del Senato sia di buon senso in quanto prevede la verifica del rispetto della parità di genere a livello regionale sia per i collegi uninominali sia per quelli plurinominali. Rimarca poi l'importanza dell'emendamento Agostini 1.61 – già presentato dall'intergruppo delle donne parlamentari in occasione dell'esame del cosiddetto « *Tedeschellum* » – che delinea in modo puntuale la procedura con cui tale verifica può essere svolta, prevedendo in particolare la figura dei garanti.

Osserva inoltre che, in assenza della previsione di una specifica sanzione per il mancato rispetto della regola della parità di genere, l'attuazione della stessa – fermo restando che la verifica a livello nazionale presenta maggiori difficoltà rispetto a quella a livello regionale – sarà demandata alla stessa politica, per cui ricadrà nella responsabilità di coloro che formeranno le liste.

In conclusione, ritiene che il legislatore debba preoccuparsi di garantire che la maggioranza della popolazione, che appartiene al genere femminile, sia adeguatamente rappresentata.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti della collega Agostini.

In riferimento alle proposte emendative da lei presentate sulla questione in oggetto, osserva che le donne detengono la metà del talento disponibile nel mondo e che le quote di genere servono a velocizzare i tempi della loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Ritiene quindi che i colleghi dovrebbero interrogarsi su quali siano le modalità per rendere più agevole l'applicazione della norma che impone il rispetto dell'equilibrio di genere, la cui fondatezza non può più essere messa in discussione. Si domanda inoltre che validità abbia una

norma che non prevede una sanzione per l'inottemperanza alla regola da essa introdotta.

Osserva, infine, che la riformulazione proposta dal relatore rappresenta un passo in avanti, ma che si è ancora lontani dal raggiungere una soluzione di concreta efficacia.

Ignazio LARUSSA (FdI-AN) rivolgendosi alle colleghe presenti in Commissione, rammenta che quando ancora non esistevano le quote rosa, nel partito Alleanza nazionale, del quale era coordinatore in Lombardia, molte donne rivestivano importanti incarichi. Rammenta altresì che il segretario nazionale del suo attuale partito è una donna. Invita, quindi, le colleghe, sulla scorta della sua storia personale, ad uscire dallo stereotipo per cui le forze di centrodestra sono per loro natura di orientamento maschilista.

Chiarito che, a suo avviso, occorre in primo luogo favorire l'elezione di chi ha maturato un'esperienza politica, ritiene che una maggiore partecipazione femminile alla vita politica non possa essere frutto di un obbligo normativo. Ritiene, pertanto, che, come suggerito in alcuni suoi emendamenti, la soluzione possa essere individuata nel fatto di considerare le quote di 60 e 40 come risultanti dalla somma delle candidature nei collegi uninominali e plurinominali. Ciò consentirebbe di individuare con più facilità candidati che in una determinata zona o in un determinato collegio hanno i requisiti per rappresentare compiutamente il territorio.

Infine intende fare una considerazione, forse di carattere provocatorio, chiedendosi se sia effettivamente necessario inserire nella legge elettorale il meccanismo delle quote per tutti i candidati o non si debba piuttosto applicarlo soltanto ai nuovi eletti, non includendo nel calcolo i parlamentari che hanno già avuto la possibilità di dimostrare le proprie capacità. Auspica che tale meccanismo di riserva di posti per candidature femminili, fatti salvi i deputati in carica, sia oggetto di un

emendamento da presentare nel corso del successivo *iter* del provvedimento in Assemblea.

Tea ALBINI (MDP) evidenzia come probabilmente l'introduzione del meccanismo delle preferenze potrebbe risolvere la maggioranza delle criticità segnalate nel corso del dibattito.

Rispetto alla proposta specifica avanzata dal collega La Russa ritiene che, al di là delle modalità di conteggio delle quote, sarà in primo luogo determinante la posizione delle donne nelle liste. In ogni caso evidenzia l'opportunità che siano previste delle sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui alcune liste non rispettino le regole relative all'alternanza di genere. Chiede sul punto un ripensamento da parte del relatore, che dovrebbe prevedere un esplicito riferimento all'applicazione di sanzioni nella riformulazione proposta.

Giuseppe LAURICELLA (PD) evidenzia come nella riforma elettorale in discussione si sia opportunamente scelto di utilizzare il termine « sessi » e non il termine « genere » in modo da identificare con esattezza la tipologia di candidati ammessi nelle liste presentate.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), senza volere entrare nel merito degli emendamenti presentati, si rivolge al relatore e al Governo al fine di evidenziare come si stia prevedendo una norma di fatto priva di effetti, in quanto non accompagnata dalla previsione di specifiche sanzioni nell'ipotesi in cui non vengano rispettate le regole sull'alternanza di genere delle candidature. Ritiene che il tema delle sanzioni vada affrontato in questa sede al fine di attribuire alle norme in questione una concreta efficacia pur riconoscendo che la riformulazione proposta dal relatore rappresenta certamente un passo in avanti.

Mara MUCCI (Misto-CIpI) desidera svolgere alcune precisazioni in ordine alle affermazioni del collega La Russa, evidenziando come non si stia discutendo dell'introduzione delle quote rosa ma di ga-

rantire pari condizioni di partenza alle candidate donne. Ricorda come con il « *Porcellum* » e il meccanismo delle primarie siano state elette circa il 30 per cento delle donne; più in generale, ritiene che accanto al tema delle candidature vada garantita la medesima visibilità alle donne che risultino elette rispetto ai colleghi uomini. Rammenta infatti in proposito come nella maggioranza dei partiti tutte le cariche più rilevanti non siano attualmente attribuite a figure femminili. Ribadisce quindi come non si tratti solo di garantire la parità nell'accesso alle candidature ma anche la parità nell'accesso agli incarichi istituzionali, così come negli organismi elettivi degli enti locali. Al riguardo osserva che il meccanismo della parità di accesso viene garantito solo laddove vi sia una norma esplicita in tal senso. Si tratta pertanto di scelte che il legislatore deve compiere ma anche della responsabilità politica nella formazione delle liste da parte dei singoli partiti.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) sottolinea la rilevanza della norma in questione che dovrebbe garantire la parità nelle candidature tra i generi, e non comprende appieno le resistenze del collega La Russa in ordine ad un tema che certamente aiuta la crescita culturale del Paese. Esprime quindi un orientamento positivo sulla riformulazione degli emendamenti proposta dal relatore; sottolinea nel contempo la necessità di prevedere specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto di tali regole nelle formazione delle liste.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, con riferimento alla questione delle sanzioni, ricorda che sia per l'elezione del Senato che per quella della Camera è previsto un controllo, rispettivamente, da parte dell'Ufficio circoscrizionale e da parte dell'Ufficio nazionale che, secondo la formulazione letterale del testo, assicurano la verifica dell'alternanza delle candidature nella formazione delle liste.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), pur preannunciando il suo orientamento favore-

vole sulle proposte emendative riformulate in materia di parità di genere, fa notare che si introduce un principio, che essendo privo di efficacia giuridica, rischia di rimanere un mero auspicio.

Roberta AGOSTINI (MDP), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.61, facendo notare che esso prevede un meccanismo di verifica del rispetto delle quote di genere con conseguente applicazione di sanzioni in caso di violazione.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia come il testo delle proposte emendative riformulate rechi un riferimento alla disciplina vigente che richiama l'applicazione di una procedura già esistente, volta ad assicurare il rispetto delle quote di genere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Roberta Agostini 1.61, gli identici emendamenti Parisi 1.32 e La Russa 1.91 e gli emendamenti Galgano 1.133 e La Russa 1.189.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra il suo emendamento 1.190, facendo notare che esso – come già illustrato nel proprio precedente intervento – è volto ad assicurare il rispetto delle quote di genere considerando congiuntamente la quota nominale e quella proporzionale.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.190.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Roberta Agostini 1.59, Mucci 1.165, Galgano 1.131, Distaso 1.22 e La Russa 1.192.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 1.110.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 1.166.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 1.179 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 1.163.

Roberta AGOSTINI (MDP) illustra il proprio emendamento 1.62, facendo notare che appare necessario integrare i riferimenti alla disciplina vigente che, essendo particolarmente risalente, giudica non adeguata ad assicurare il rispetto delle quote di genere.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ribadisce che la soluzione individuata per la tutela della parità di genere rischia di rimanere inefficace.

Giuseppe LAURICELLA (PD) fa notare che il testo riformulato delle proposte emendative in materia di parità di genere richiama l'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dalle citate norme vigenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Roberta Agostini 1.62, Mucci 1.164, 1.169 e 1.167, Galgano 1.132 e Mucci 1.168.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD), nel sottoscrivere l'emendamento Lupi 1.43, lo ritira.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti in tema di equilibrio di genere riferiti all'articolo 1, propone di tornare all'esame dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.194, precedentemente accantonato, esprimendo su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini indicati nell'allegato (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il suo emendamento 1.194 riproduce una norma già contenuta nel testo approvato dalla Camera in materia di disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore di illustrare più puntualmente la riformulazione dell'emendamento Maz-

ziotti Di Celso 1.194, facendo notare che il suo gruppo aveva un orientamento favorevole sulla disposizione oggetto di modifica, in quanto migliorativa rispetto a quanto previsto nell'*Italicum*.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nell'illustrare la riformulazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.194, fa notare che rispetto all'emendamento originale vengono introdotte correzioni meramente formali.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) auspica un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.194, al fine di chiarire che i poteri di ricusazione degli organismi competenti riguardino esclusivamente il mero deposito materiale dei documenti in questione. Ritiene che ciò sia necessario al fine di evitare contenziosi che possano riguardare il merito del contenuto di tali documenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non ritiene necessaria un'ulteriore riformulazione dell'emendamento in quanto, a suo avviso, il testo della riformulazione non ammette equivoci, riferendosi indubitabilmente al deposito materiale. Riformula quindi il suo emendamento 1.194 nei termini proposti dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ribadisce che se si precisasse che si tratta di un deposito materiale del programma, si eviterebbe alla radice qualsiasi possibile equivoco e non si altererebbe lo spirito dell'emendamento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene di non modificare la proposta di riformulazione, in quanto reputa la dicitura inequivoca e non soggetta ad altre interpretazioni.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede chiarimenti sull'eventuale preclusione del suo emendamento 1.34, riferito alla questione del capo della forza politica e che sarà affrontato nella seduta di

domani, in seguito all'eventuale approvazione dell'emendamento Mazziotti di Celso 1.194 riformulato. Nel suo emendamento si fa infatti riferimento al programma.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che l'emendamento del deputato Parisi 1.34 non risulterebbe precluso dall'approvazione del suo emendamento 1.194 nella nuova formulazione, in quanto incide su altre parti del Testo Unico n. 361 del 1957.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.194 nella nuova formulazione, fa osservare che esiste un'affinità tematica con la questione del capo della forza politica. Ritiene, quindi, che sarebbe stato utile accorpare le votazioni sulle due tematiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la questione posta dal suo emendamento 1.194 sarà messa in votazione nella seduta odierna per una questione di economia procedurale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) rileva che gli interventi dei deputati di Parisi e D'Attorre confermano che nell'emendamento si fa riferimento a un deposito meramente materiale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 1.194 nei termini indicati dal relatore.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA si rimette alla Commissione sull'emendamento Mazziotti di Celso 1.194, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti di Celso 1.194 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora agli emendamenti precedentemente accantonati che riguardano il tema delle pluricandidature.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti La Russa 1.182, Lauricella 1.44, Cecconi 1.88, Dieni 1.89, La Russa 1.183. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti D'Attorre 1.65 e Lupi 1.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lupi 1.40, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento del relatore riferito all'articolo 4, conseguente alla riformulazione dell'emendamento Lupi 1.40.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) condivide la riformulazione e il parere favorevole del relatore sul suo emendamento 1.184, che porta a 5 il numero possibile di pluricandidature. Osserva che si tratta di un elemento fondamentale per i partiti politici per evitare il cosiddetto « effetto flipper ». Nel contempo non comprende il parere negativo sul suo emendamento 1.182, volto a permettere a una forza politica di esplicitare il proprio capo, candidandolo in tutti i collegi. Si tratta di una norma di estrema chiarezza tesa a fornire all'elettore una conoscenza della linea politica della lista.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ribadisce quanto già affermato ieri sul rischio di illegittimità costituzionale delle pluricandidature che, nel combinato disposto con l'abbassamento del numero dei collegi approvato ieri, porta ad una blindatura degli eletti che elude la volontà dell'elettore. Osserva che l'emendamento 1.44, di cui è primo firmatario è teso a prevedere un'unica pluricandidatura, probabilmente del capo della forza politica, su tutto il territorio nazionale sia alla Camera che al Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa osservare al deputato Lauricella che la Corte costituzionale nella sua sentenza sull'*Italicum* ha considerato legittimo il numero delle pluricandidature ivi previste.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al relatore un chiarimento sul funzionamento del meccanismo di opzione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa che l'opzione riguarda il collegio con il minor quoziente di voto, in quanto viene favorito il candidato secondo arrivato che ha contribuito di più al conseguimento del risultato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la norma richiamata dal relatore è già presente nel testo base.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel ringraziare del chiarimento, osserva che, con l'aumento del numero delle pluricandidature, si va nella direzione opposta a quella auspicata nel dibattito svoltosi in più occasioni. Si rafforza, infatti, l'assoluta prevedibilità di chi sarà eletto, arrivando a una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari nominati. Nei fatti si indebolisce la conoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore. Sottolinea, infine, come nel dibattito che si sta svolgendo ci sia l'indisponibilità della maggioranza ad affrontare argomenti di merito e che le poche modifiche apportate al testo vanno in un senso peggiorativo.

Roberta AGOSTINI (MDP) fa presente che l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe permettere di aggirare le norme sulla parità di genere, a partire da quelle contenute nella riformulazione del relatore, discussa nella seduta odierna, degli identici emendamenti Centemero 1.178 e Roberta Agostini 1.60 e degli emendamenti Fabbri 1.109 e Locatelli 1.50. Infatti, una pluricandidatura femminile in 5 collegi avrebbe come risultato la possibile elezione di 4 deputati di genere maschile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 4.17 e avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Andrea CECCONI (M5S) osserva come la maggioranza presenti emendamenti inaccettabili e fornisca risposte elusive alle questioni poste. Sul tema delle pluricandidature, sottolinea che il problema non risiede nella scelta del minor o maggior quoziente per l'opzione, ma nella sostanza totalmente errata delle pluricandidature medesime. Con tale sistema, infatti, i cittadini votano un candidato con la possibilità di ritrovarsi poi eletto un altro candidato che non avrebbero mai scelto. Rileva come le soluzioni emendative offerte dalla maggioranza abbiano come unico scopo quello di favorire il dialogo con i piccoli partiti, e di acquisirne in tal modo il voto favorevole, anche se si peggiora così il testo in esame; rileva che anche la soluzione data al tema delle pluricandidature risponde a questa finalità. Sottolinea come il suo gruppo non sollevi pregiudizialmente questioni di costituzionalità, ma non possa non denunciarle quando sono evidenti, come ad esempio nel caso dell'incorporamento dei voti di una lista in un'altra.

Francesco SANNA (PD) con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Cecconi, espone le molteplici ragioni per le quali ritiene infondata la valutazione in termini di incostituzionalità del meccanismo dell'incorporamento dei voti di una lista in un'altra. Osserva, a tale riguardo, che analogo meccanismo figurava anche nel *Mattarellum*, sistema in base al quale è stato eletto il Parlamento nel 1994, nel 1996 e nel 2001, senza che da alcuna parte politica venisse sollevato alcun dubbio sulla sua costituzionalità.

Federica DIENI (M5S), nel replicare al deputato Sanna, reputa del tutto improprio il riferimento fatto dal collega al sistema delineato nel *Mattarellum*, in

quanto quest'ultimo prevedeva lo scorporo dei voti proprio al fine di evitare che i voti espressi per la quota uninominale venissero utilizzati per la quota proporzionale.

Ribadisce quindi la ferma contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, nel quale si delinea un sistema che, con le liste bloccate e le pluricandidature, è fatto non su misura dei cittadini, ma su misura dei partiti, il cui obiettivo è avere un controllo diretto sugli eletti.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Sanna, ritiene che non sia corretto mettere sullo stesso piano una norma di chiusura, prevista dal *Mattarellum*, per l'ipotesi, del tutto eccezionale, di un partito che esaurisca tutti i candidati nella quota proporzionale, con una norma di funzionamento ordinario del sistema, quale è quella contenuta nel testo all'esame.

Osserva inoltre che il meccanismo dello scorrimento tra collegi, peraltro in ipotesi territorialmente distanti tra loro, non va nella direzione, da più parti auspicata, del rafforzamento del radicamento sul territorio dei candidati.

Interviene, infine, sulla questione già sollevata dalla deputata Agostini, alla quale non è stata data ancora una risposta, ribadendo che, laddove il provvedimento all'esame prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, occorre specificare che ci si riferisce al numero effettivo dei candidati, onde evitare di produrre l'effetto di squilibrare le candidature a vantaggio del genere maschile.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur condividendo alcuni punti dell'impostazione del deputato Cecconi, osserva che l'ultima sentenza della Corte costituzionale, che ha pesantemente inciso sull'*Italicum*, ha considerato legittimo il numero delle candidature plurinomiali ivi previsto.

Ritiene comunque che non si possa costruire una norma basandola su una sua possibile applicazione patologica.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritiene che l'emendamento in discussione rappresenti un ulteriore elemento di peggioramento del provvedimento in oggetto, e ne auspica pertanto il ritiro. Sottolinea, infatti, che il meccanismo dei capilista bloccati, unito alle pluricandidature e alla quota uninominale, determini l'impossibilità di far corrispondere alla scelta fatta dall'elettore a favore di un candidato la sua effettiva elezione.

Fabiana DADONE (M5S) stigmatizza l'accordo al ribasso stretto dalla maggioranza dei Gruppi nel predisporre un testo che presenta forti dubbi di costituzionalità e dal quale emerge un netto scollamento della politica dalle richieste dei territori, tipico di un Parlamento di nominati.

Invita i colleghi a non citare « ad arte » i pronunciamenti della Corte costituzionale, considerato che il principio della conoscibilità degli eletti viene totalmente disatteso, e considerato che le preferenze introdotte sono, a suo giudizio, fittizie.

Rimarca che il sistema di distribuzione dei seggi previsto dal provvedimento presenta preoccupanti aspetti problematici ed evidenzia altresì che l'emendamento avente ad oggetto le pluricandidature aumenta lo scollamento con il territorio. Ritiene, in conclusione, che il sistema che si va delineando miri all'obiettivo di consentire ai partiti di dividersi i seggi.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.182.

Ignazio LA RUSSA sottoscrive l'emendamento Lauricella 1.44.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lauricella 1.44, Cecconi 1.88 e Dieni 1.89.

Ignazio LA RUSSA ritira l'emendamento a sua firma 1.183.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42 nel

testo riformulato dal relatore (*vedi allegato*).

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.25.

Ignazio LA RUSSA accetta la riformulazione del suo emendamento 1.184.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento Lupi 1.42 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42, come riformulati (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti D'Attorre 1.65 e Lupi 1.41 sono preclusi e che l'emendamento Parisi 1.26 è stato ritirato.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento Lupi 1.40 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Lupi 1.40, come riformulato.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore di chiarire la portata della riformulazione proposta dell'emendamento Lupi 1.40. Osserva, infatti, che a suo avviso la riformulazione reca un impedimento ulteriore per le candidature nella circoscrizione Estero rispetto al testo originario dell'emendamento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la riformulazione dell'emendamento in discussione, sottolineando in particolare che la stessa prevede, tra l'altro, che gli elettori residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscri-

zione Estero e che gli elettori residenti all'estero possano essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.

La Commissione approva l'emendamento Lupi 1.40, come riformulato (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Galgano 1.124 è accantonato.

Chiede al relatore di esprimersi sugli emendamenti Parisi 1.29 e La Russa 1.193 in precedenza accantonati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Parisi 1.29.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea che il suo emendamento è volto a facilitare la presentazione delle liste prevedendo che il Ministero dell'Interno metta a disposizione sul proprio sito Internet il facsimile della modulistica con cui possono essere presentate le liste. Pur non comprendendo le ragioni del parere espresso dal relatore, accede all'invito al ritiro.

Ignazio LA RUSSA rimarca come anche il suo emendamento 1.193 sia volto a facilitare la presentazione delle liste prevedendo un termine di 24 ore per poter sanare le irregolarità.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, alla luce di quanto emerso dalla discussione, rivedendo il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli emendamenti Parisi 1.29 e La Russa 1.193.

La Commissione acconsente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione si accinge ad esaminare gli emendamenti ri-

guardanti la materia della scheda elettorale di votazione precedentemente accantonati. Avverte altresì che l'elemento Sisto 1.172 è stato ritirato dal presentatore.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 1.121, 1.118, 1.119, 1.116, 1.117 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Coppola 1.20; esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Fabbri 0.1.220.1 nonché sull'emendamento a sua firma 1.220.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla volontà della Commissione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Galgano 1.121, 1.118, 1.119 e 1.116, ed approva il subemendamento Fabbri 0.1.220.1 (*vedi allegato*)

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede al relatore alcuni chiarimenti circa la riformulazione relativa agli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42 dal momento che l'articolo 85-*bis* prevede in caso di elezioni in più collegi l'attribuzione del voto mediante sorteggio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiarisce che la norma citata dal collega Lauricella prevede l'attribuzione del voto secondo il meccanismo della cifra elettorale minore.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) a nome del suo gruppo preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.220 del relatore relativo al modello della scheda di votazione, ritenendo che le indicazioni ivi previste introducono un meccanismo contrario ai principi costituzionali e fuorviante ai fini di un'interpretazione corretta della volontà dell'elettore.

Andrea CECCONI (M5S) giudica la soluzione proposta dal relatore del tutto insoddisfacente ritenendo il modello proposto e le indicazioni sulle modalità di

espressione del voto non chiare per l'elettore.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), intervenendo sulle indicazioni relative alle modalità di voto contenute nell'emendamento del relatore 1.220, teme ci sia il rischio che tali indicazioni ottengano l'effetto contrario e non siano in realtà di alcun aiuto per gli elettori al fine di esprimere un voto valido. Invita quindi il relatore ad un supplemento di riflessione su tale delicata questione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) condivide le considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti circa la delicatezza del tema in discussione, poiché quella delle informazioni fornite agli elettori sulle modalità di esercizio del voto è una questione niente affatto secondaria.

Sul punto comprende vi possano essere opinioni difformi ma dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento del relatore 1.220.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) giudica condivisibile le perplessità sollevate dal collega La Russa circa i rischi relativi ad una non corretta informazione sulle modalità di voto contenute nella scheda elettorale, che così concepita rischia di essere equivoca e a suo giudizio anche incostituzionale.

Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo con spirito costruttivo, suggerisce una modifica testuale dell'emendamento 1.220 del relatore evidenziando come l'estensione del voto espresso a favore del candidato uninominale anche alle liste collegate in coalizione possa tradursi in un meccanismo che altera la volontà dell'elettore.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) invita il relatore a valutare una seppur limitata modifica della scheda elettorale volta a fugare le perplessità sollevate dai colleghi intervenuti proponendo di espungere dalla scheda il primo avverbio « solo ».

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, segnala che tale modifica è stata già introdotta a seguito dell'approvazione del subemendamento Fabbri 0.1.220.1; propone in ogni caso l'accantonamento del proprio emendamento 1.220 al fine di valutarne una eventuale ulteriore riformulazione

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.220 del relatore e Galgano 1.117 devono ritenersi accantonati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra le finalità dell'emendamento Coppola 1.20, sul quale ha espresso parere favorevole e che rappresenta sostanzialmente una norma antifrode, prevedendo un tagliando da staccare da ciascuna scheda elettorale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Coppola 1.20 volto a contrastare il cosiddetto fenomeno della « scheda ballerina ».

La Commissione approva l'emendamento Coppola 1.20 (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Lattuca 1.45 e D'Attorre 1.66, in precedenza accantonati.

Marilena FABBRI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lattuca 1.45 e contestualmente lo ritira.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.66, ne raccomanda l'approvazione, dichiarandosi assolutamente contrario al meccanismo di automatica attribuzione del voto del candidato uninominale alla lista collegata che giudica discutibile e indifendibile.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.66.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parisi 1.29, precedentemente accan-

tonato e sul quale aveva espresso parere contrario, mentre propone una riformulazione dell'emendamento La Russa 1.193, volta a sopprimere l'ultimo periodo della lettera *b*) che l'emendamento intende aggiungere al comma 14 dell'articolo 1.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di non accettare la riformulazione proposta in quanto l'emendamento a sua firma 1.193 è volto a sanare tutte le irregolarità contestate entro le prime 24 ore dalla presentazione delle liste. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento nella sua formulazione originale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Parisi 1.29 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento La Russa 1.193.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti in precedenza accantonati Marcon 1.14 e Parisi 1.36 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti precedentemente accantonati Gasparini 1.100, Menorello 1.136 e Fabbri 1.101, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il deputato Parisi ha ritirato l'emendamento 1.36 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marcon 1.14 e approva gli emendamenti Gasparini 1.100 e Menorello 1.136 (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, modificando la sua richiesta di accantonamento sugli identici emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108 esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: *Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal

quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 2-bis.

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.

4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

Al comma 27, capoverso ART. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: precedenti commi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso articolo 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter. »

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sulla proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Fabbri 1.101, osserva che in tutto il sistema elettorale, a parità di voti, si privilegia il criterio della scelta del più anziano per età, in virtù della sua maggiore esperienza. Chiede, pertanto, al relatore di proporre

l'accantonamento dell'emendamento, ai fini di una maggiore riflessione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) concorda con quanto affermato dal deputato Sisto. Fa altresì notare che il relatore ha proposto la riformulazione degli emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108, indicando il criterio opposto a quello dell'emendamento Fabbri 1.101. Ritiene, quindi, opportuno un coordinamento tra le proposte emendative in oggetto e si associa alla richiesta di accantonamento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Fabbri 1.101 e degli emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108.

Fa, comunque, presente che il criterio della scelta del più giovane per età a parità di voti è stato già previsto nella cosiddetta legge Delrio per le province.

La Commissione accantona l'emendamento Fabbri 1.101, Sisto 1.175 e Gasparini 1.108.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento 1.220 del relatore, precedentemente accantonato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, avverte che non procederà a una nuova formulazione dell'emendamento 1.220. Fa osservare infatti che l'articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957, come modificato dal testo base, prevede che la modalità ordinaria per l'elettore sia quella di porre un solo segno sulla scheda. L'articolo 59-bis cita, invece, il caso di poter porre due segni come eccezione.

Rileva che la scheda da lui proposta risponde puntualmente a tali indicazioni.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) fa presente che le due norme citate dal relatore hanno il medesimo valore, in quanto giuridicamente nessuna delle due può prevalere sull'altra. A suo avviso, con la scheda proposta dal relatore si fornisce un'erronea informazione all'elettore. Sarebbe

quindi preferibile rinunciare alla scheda. Chiede al relatore di continuare ad accantonare l'emendamento ai fini di un'ulteriore riflessione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita tutti i deputati a contenere gli interventi nel senso convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, al fine di mantenere l'impegno di terminare l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore entro le ore 11 di domani, sabato 7 ottobre.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che se sul testo è scritto che si può votare apportando due segni, questo va scritto sulla scheda, visto che per l'elettore la norma è quella riportata sulla scheda.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), nel dichiararsi favorevole all'emendamento 1.220 del relatore, in quanto fornisce istruzioni utili per l'elettore nell'ottica della trasparenza, ritiene che lo stesso debba continuare ad essere accantonato per dare una risposta alle fondate obiezioni addotte dai deputati intervenuti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, acconsente a continuare a tenere accantonato il suo emendamento 1.220.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite al tema delle soglie di sbarramento per la ripartizione dei seggi elettorali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dichiara l'intenzione della maggioranza di non modificare le disposizioni del provvedimento inerenti alla questione delle soglie per l'accesso alla ripartizione dei seggi, né per la Camera né per il Senato. Ribadisce, a tale proposito, come le liste che conseguiranno una percentuale di voti superiore all'1 per cento ma inferiore al 3 per cento non otterranno l'assegnazione di propri seggi in Parlamento ma contribuiranno con i propri voti al numero dei voti

conseguiti dalla coalizione a cui appartengono.

Passando all'espressione dei pareri sulle singole proposte emendative, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Marcon 1.17, degli identici emendamenti Sisto 1.174 e Parisi 1.33, nonché degli emendamenti Dieni 1.81, Galgano 1.146, Dadone 1.80, Menorello 1.130, D'Ambrosio 1.79, Civati 1.19 e 1.16. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Gasparini 1.102 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Cozzolino 1.82 e Galgano 1.147.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), nel definire la posizione del suo gruppo sulla questione delle soglie fissate per le liste elettorali, evidenzia come sia certamente inusuale la fissazione di una doppia soglia di sbarramento. Nel sottolineare come Forza Italia non intenda assecondare atteggiamenti di tipo opportunistico da parte delle coalizioni elettorali, bensì rendere il testo del provvedimento quanto più possibile omogeneo e sostenibile, prende atto della decisione della maggioranza di mantenere una doppia soglia di sbarramento. Ritira, quindi, l'emendamento Sisto 1.174.

Andrea CECCONI (M5S) esprime il giudizio critico del suo gruppo sulla scelta di fissare una doppia soglia di sbarramento. In particolare, ritiene inaccettabile che i voti delle liste elettorali che abbiano raggiunto la soglia dell'1 per cento, ma non quella del 3 per cento, possano essere trasferiti ad altra lista, così distorcendo completamente la volontà espressa dagli elettori attraverso il voto.

Con riferimento al sistema elettorale per il Senato, rileva inoltre come la fissazione di una soglia del 3 per cento su base nazionale, analoga a quanto previsto nel cosiddetto « *Porcellum* », sia costituzionalmente illegittima, come evidenziato già

nel corso del dibattito parlamentare svolto durante l'approvazione della legge elettorale del 2005: la Costituzione, infatti, stabilisce per il Senato una ripartizione dei seggi su base regionale, prevedendo anche direttamente il numero dei seggi da assegnare ad alcune regioni, al di là del numero degli elettori residenti in ciascuna regione. Ne deriva che il voto degli elettori per il Senato deve necessariamente rimanere nella regione.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) chiede chiarimenti in merito al parere favorevole del relatore sull'emendamento Gasparini 1.102.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nel ricordare che il suo gruppo non ha presentato emendamenti per modificare la soglia di sbarramento del 3 per cento, reputa in primo luogo che l'ulteriore soglia dell'1 per cento trovi un fondamento logico nella necessità di impedire la proliferazione delle cosiddette «liste civetta». Al riguardo, evidenzia come un effetto distortivo potrebbe essere causato dall'eventuale accoglimento di un numero troppo elevato di liste in ciascuna coalizione. A tale proposito, ritiene quindi che una soluzione possa essere individuata fissando un numero massimo di liste che possono far parte di ciascuna coalizione e ritiene che un numero massimo di cinque liste possa essere ritenuto congruo.

Nel caso in cui, peraltro, la maggioranza intenda mantenere la doppia soglia di sbarramento, propone che la soglia dell'1 sia elevata al 2 per cento, preannunciando emendamenti del suo gruppo su questo tema durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) rammenta in primo luogo che uno dei principi cardine della legge elettorale, sul quale si è manifestata un'ampia convergenza da parte delle forze politiche, ha riguardato la necessità di stabilire una soglia di sbarramento, inizialmente individuata al 5 per cento, nell'ottica della salvaguardia del principio di massima sin-

tesi del voto politico espresso dall'elettorato.

In tale quadro, il suo gruppo condivide quindi l'intenzione della maggioranza di individuare una soglia di sbarramento, seppure abbassata al 3 per cento, mentre non condivide l'ipotesi di fissare un'ulteriore soglia all'1 per cento.

Roberta AGOSTINI (MDP) sottoscrive gli emendamenti Civati 1.19 e 1.16.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) ritira il suo emendamento 1.130.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 1.17, Parisi 1.33, Dieni 1.81, Galgano 1.146, Dadone 1.80, D'Ambrosio 1.79, Civati 1.19 e 1.16.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Gasparini 1.102, chiede al relatore se i voti ottenuti in un collegio uninominale da una lista che si sia presentata da sola in tale collegio sono presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento della soglia dell'1 per cento da parte della coalizione di cui la lista comunque fa parte.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, si riserva di approfondire la questione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, disponendo un breve accantonamento dell'emendamento Gasparini 1.102, per permettere al relatore di svolgere i dovuti approfondimenti, pone in votazione l'emendamento Cozzolino 1.82.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 1.82.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Galgano 1.147.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta al quesito posto dal deputato Cecconi con riferimento all'emendamento Gasparini 1.102, in precedenza accantonato,

osserva che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame, i voti ottenuti nel collegio uninominale da una lista che si sia presentata da sola sono considerati ai fini della verifica del raggiungimento della soglia dell'1 per cento della coalizione di cui essa fa parte a livello nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 1.102 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione sull'emendamento Fabbri 1.101, in precedenza accantonato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la proposta di riformulazione ai sensi della quale, propone che, in caso di parità di voti ottenuti, risulti eletto il candidato più giovane, riformulando l'emendamento Fabbri 1.101, che, nel testo originario, prevedeva l'elezione del candidato più anziano.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Fabbri 1.101, come riformulato.

Andrea CECCONI (M5S), pur considerando che l'emendamento disciplina una fattispecie sicuramente remota, osserva che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile ricorrere al sorteggio per determinare il candidato eletto, in caso di parità di voti. Chiede, pertanto, al relatore di chiarire il criterio alla base della sua proposta.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in considerazione del carattere residuale della fattispecie e per coerenza con quanto previsto dal Testo unico degli enti locali, rileva che la sua proposta intende favorire la presentazione di candidature da parte di giovani.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo per l'esame in Assemblea del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) contesta la validità del criterio scelto dal relatore per risolvere i casi di parità di voto. Dal momento che tale fattispecie, a suo giudizio, può avere ripercussioni anche su altre questioni, sarebbe stato preferibile affrontare la questione in modo più sistematico.

Marilena FABBRI (PD), d'accordo con il relatore, ricorda che il criterio della scelta del candidato più giovane è già prevista nel nostro ordinamento dal Testo unico degli enti locali.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 1.101 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di riformulazione degli identici emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108 (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osservando che si è ancora una volta di fronte a casi limite, segnala che la proposta di riformulazione è volta a delineare le modalità di proclamazione degli eletti in caso di esaurimento dei candidati nel collegio. Precisa, altresì, di aver tenuto conto delle considerazioni svolte dai colleghi a proposito dell'opportunità di prevedere criteri uniformi e di avere, pertanto, previsto anche in tali riformulazioni che, a parità di cifre individuali, prevalga il più giovane di età, in coerenza con l'emendamento Fabbri 1.101, appena approvato.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione sugli identici emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108, come riformulati dai rispettivi presentatori.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accetta la nuova proposta di riformulazione del suo emendamento 1.175, avanzata dal relatore.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accoglie la nuova proposta di riformulazione del suo emendamento 1.108, avanzata dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S) si dichiara d'accordo con il relatore sul carattere residuale della fattispecie, che potrebbe riguardare i grandi partiti che hanno ottenuto un gran numero di voti, ma osserva che la questione avrebbe potuto essere risolta in modo meno macchinoso aumentando il numero dei collegi uninominali da quattro a sei, cosa, però, osteggiata dal Partito Democratico. Tale scelta, tuttavia, potrebbe determinare, per assurdo, il ripescaggio di un candidato non del partito ma della coalizione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Sisto 1.175 (*Nuova formulazione*) e Gasparini 1.108 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti Famiglietti 1.103 e Parisi 1.35, in precedenza accantonati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 1.103 ed invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Parisi 1.35, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 1.103 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Famiglietti 1.103, l'emendamento Parisi 1.35 risulta assorbito e, pertanto, non sarà posto in votazione. Avverte altresì che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite

all'articolo 2, essendo esaurito l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti concernenti i temi della scheda e delle firme, che sono stati accantonati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Biancofiore 2.38, Toninelli 2.17 e Parisi 2.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 2.59 ed invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti La Russa 2.41, Galgano 2.26, Cozzolino 2.19, La Russa 2.43, 2.39, 2.40, 2.42 e 2.44, Galgano 2.27, La Russa 2.47, 2.46 e 2.45, Galgano 2.25, Distaso 2.1, La Russa 2.48, Centemero 2.37, Galgano 2.24 e 2.23, La Russa 2.49, Cristian Iannuzzi 2.58, D'Ambrosio 2.14, Galgano 2.28, Cecconi 2.18, Dieni 2.15, Galgano 2.29, Cozzolino 2.16, Galgano 2.30, Malisani 2.55, Toninelli 2.11 e 2.10, D'Ambrosio 2.9, Galgano 2.32, Cecconi 2.13, Dadone 2.12, Malisani 2.56, Galgano 2.33, Cozzolino 2.8, Gigli 2.52, 2.50 e 2.51, Distaso 2.2, Lupi 2.6, Malisani 2.57 e Galgano 2.34. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 2.60 ed invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Gigli 2.54 e 2.53. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 2.20; invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Lupi 2.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 2.21.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Parisi 2.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 2.22. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Invernizzi 2.7 e Biancofiore 2.36, nonché degli articoli aggiuntivi Roberta Agostini 2.01, Toninelli 2.02 e 2.03, Nesci 2.04, Di Battista 2.05 e La Russa 2.06.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) sottoscrive gli emendamenti Lupi 2.6 e 2.5 e li ritira.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive gli emendamenti Malisani 2.55 e 2.56 e li ritira.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Biancofiore 2.38; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 2.17.

Luca D'ALESSANDRO (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'emendamento Parisi 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 2.3, fatto proprio dal deputato D'Alessandro.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Marco Di Maio 2.59, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, chiede il motivo alla base del previsto aumento del numero dei collegi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rispondendo al collega Cecconi, sottolinea che la motivazione risiede nell'esigenza di delineare un sistema coerente tra le due Camere.

Andrea CECCONI (M5S), prendendo atto della risposta, chiede chiarimenti sul motivo per cui sono previsti 109 collegi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa che a tale numero si arriva sottraendo dai 117 collegi teorici, corrispondenti alla metà dei collegi della Camera, i 7 collegi relativi alle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marco Di Maio

2.59 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Cozzolino 2.19.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti La Russa 2.43, 2.39, 2.40, 2.42 e 2.44; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 2.27.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, pone in votazione gli identici emendamenti Fabbri 2.61 (ex 1.109), Locatelli 2.62 (ex 1.50), Centemero 2.63 (ex 1.178) e Roberta Agostini 2.64 (ex 1.60), in materia di parità di genere, che sono stati riformulati e riferiti all'articolo 2 nel corso della seduta. Ricorda che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fabbri 2.61 (ex 1.109) (*Nuova formulazione*), Locatelli 2.62 (ex 1.50) (*Nuova formulazione*), Centemero 2.63 (ex 1.178) (*Nuova formulazione*) e Roberta Agostini 2.64 (ex 1.60) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti La Russa 2.47, 2.46 e 2.45; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 2.25 e Distaso 2.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti La Russa 2.48 e Centemero 2.37; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 2.24 e 2.23.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori

degli emendamenti La Russa 2.49 e Cristian Iannuzzi 2.58; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ambrosio 2.14, Galgano 2.28, Cecconi 2.18, Dieni 2.15, Galgano 2.29, Cozzolino 2.16 e Galgano 2.30.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Toninelli 2.11, relativo alle soglie di sbarramento, materia sulla quale ricorda che già in passato si è posto un problema di legittimità costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 2.11 e 2.10, D'Ambrosio 2.9, Galgano 2.32, Cecconi 2.13 e Dadone 2.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 2.33, Cozzolino 2.8, Gigli 2.52, 2.50 e 2.51 e Distaso 2.2.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa proprio e ritira l'emendamento Malisani 2.57.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento Galgano 2.34, del quale è cofirmatario.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede chiarimenti sull'emendamento Fabbri 2.60, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, evidenzia che l'emendamento reca un semplice coordinamento formale relativo alle liste cui si riferisce la disposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 2.60 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Gigli 2.54 e 2.53.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede chiarimenti sull'emendamento Gasparini 2.20, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che la proposta emendativa definisce le liste che hanno diritto ad essere ammesse alla ripartizione dei seggi per il Senato, includendovi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi in una regione, oltre alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 2.20 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fabbri 2.21 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Gasparini 2.20 e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Luca D'ALESSANDRO (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'emendamento Parisi 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parisi 2.4 e approva l'emendamento Fabbri 2.22 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Biancofiore 2.36; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 2.7.

Roberta AGOSTINI (MDP) illustra l'articolo aggiuntivo 2.01, a sua prima firma, volto ad estendere le disposizioni per garantire la parità di genere alla circoscrizione estero.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osserva che in materia sono stati testé approvati gli emendamenti Fabbri 2.61, Lo-

catelli 2.62, Centemero 2.63 e Roberta Agostini 2.64, come riformulati dalle presentatrici.

Roberta AGOSTINI (MDP) segnala che gli emendamenti richiamati dal relatore non incidono sulla legge n. 459 del 2001 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) invita i colleghi a considerare la rilevanza di un respingimento dell'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 2.01.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riservandosi di approfondire la questione, invita la proponente dell'articolo aggiuntivo 2.01 a ritirare la proposta emendativa, ai fini di una sua ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Roberta AGOSTINI (MDP) ritira l'articolo aggiuntivo 2.01 a sua firma, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S), illustrando gli articoli aggiuntivi Toninelli 2.02 e 2.03, osserva che gli stessi sono volti a esentare dal pagamento di ogni imposta i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti in occasione della presentazione delle liste. Tale previsione è finalizzata a facilitare il controllo dei candidati da parte dei movimenti politici.

Fabiana DADONE (M5S) evidenzia che il Movimento 5 Stelle richiede ai propri candidati l'attestazione delle loro posizione nei confronti del sistema giudiziario e ciò comporta una spesa per imposte pari a circa 50 euro per ogni soggetto. Ritiene che l'esenzione dalle predette imposte potrebbe forse indurre altri movimenti politici a introdurre questa buona prassi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) osserva che si tratta di una proposta interessante e chiede che la stessa venga approfondita.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si associa alla richiesta dell'onorevole Giancarlo Giorgetti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Toninelli 2.02 e 2.03.

La Commissione accantona gli articoli aggiuntivi Toninelli 2.02 e 2.03 e, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiunti Nesci 2.04 e Di Battista 2.05.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore l'articolo aggiuntivo La Russa 2.06; s'intende che vi abbia rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Malisani 3.15, Toninelli 3.5, Fratoianni 3.2, D'Attorre 3.3 e 3.4, Cecconi 3.6 e 3.8 e Toninelli 3.7. Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Civati 3.1, Mazziotti Di Celso 3.14, Mucci 3.11, 3.10 e 3.12, relativi alla presentazione delle liste elettorali.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Mazziotti Di Celso 3.13 e degli articoli aggiuntivi Coppola 3.01, Distaso 3.02, Bossa 3.03 e Sisto 3.05 e 3.06.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative.

La Commissione accantona gli emendamenti Civati 3.1, Mazziotti Di Celso 3.14 e Mucci 3.11, 3.10 e 3.12.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Malisani 3.15 e l'articolo aggiuntivo Coppola 3.01 e li ritira.

Andrea CECCONI (M5S) interviene sull'emendamento Toninelli 3.5 del quale è cofirmatario, evidenziando che esso è diretto a porre limiti alla possibilità di disegnare i collegi elettorali uninominali e plurinominali, al fine di evitare che le forze politiche attualmente al Governo, attraverso il Ministero dell'interno, disegnino i collegi in modo tale da favorire l'elezione di candidati di loro gradimento.

Sottolinea, in particolare, che i limiti proposti dall'emendamento in esame sono volti a ridurre la possibilità di scostamento dalla media della popolazione residente in ciascun collegio.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che, rispetto a quanto già definito con il cosiddetto « *Mattarellum* », una soluzione di compromesso possa essere quella di consentire una variazione dei confini dei collegi solo in presenza di effettive variazioni demografiche, riducendo in questo modo la discrezionalità del Governo. Si potrebbe dunque mantenere gli stessi confini laddove nell'ambito della circoscrizione non cambi il numero dei collegi assegnati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rivolgendosi al deputato Cecconi, ritiene anzitutto calunnioso e inaccettabile affermare che il Partito Democratico intenda disegnare i collegi per i propri interessi. Ricorda, poi, che in occasione del precedente esame in Commissione del testo poi trasmesso all'Assemblea, il Movimento 5 Stelle criticò i collegi elaborati, rivendicando la terzietà del Governo, mentre ora sembra aver cambiato posizione. Rivolgendosi poi al deputato Giancarlo Giorgetti, la cui proposta ritiene abbia un senso, ricorda che proprio quel testo in precedenza elaborato in Commissione si rifaceva ai collegi del cosiddetto « *Mattarellum* ».

Conferma, in conclusione, il suo parere contrario sull'emendamento Toninelli 3.5, facendo notare che il testo è stato elaborato sulla base di precisi dati statistici. Nel comprendere comunque le considerazioni svolte dai deputati Cecconi e Giorgetti, dichiara che rifletterà seriamente sulla questione in vista dell'esame in Assemblea.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Toninelli 3.5, ritenendo abnorme la soglia di scostamento dalla media della popolazione contemplata nel testo che, a suo avviso, rischia di incidere negativamente sull'eguaglianza del voto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osserva che in vista dell'esame dell'Assemblea sarà sua cura svolgere gli accertamenti necessari, anche di natura statistica, al fine di valutare l'opportunità o meno di una modifica al testo.

Andrea CECCONI (M5S), dopo aver ricordato che, in occasione dell'esame del cosiddetto « *Tedeschellum* », il suo gruppo non si oppose alla definizione di quei collegi, giudica necessario modificare sia lo scostamento previsto sia il termine stabilito per l'esercizio delle delega, che giudica troppo breve. Ricorda, infine, che non si è fatto sempre ricorso all'esercizio della delega da parte del Governo per la definizione dei collegi.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) si chiede se non sia il caso di accantonare l'emendamento Toninelli 3.5 a fronte della disponibilità del relatore a riflettere sulla questione, tenuto conto peraltro che è emersa una certa condivisione circa l'esigenza di fare riferimento ai collegi del cosiddetto « *Mattarellum* » opportunamente modificati.

Francesco SANNA (PD) ritiene ragionevole l'orientamento espresso dal relatore, che si è dichiarato disponibile a riflettere sulla questione in discussione. Fa notare che vi è un vincolo costituzionale che impone uno scostamento dalla media della popolazione ragionevole, a garanzia dell'eguaglianza del voto. Svolgendo talune considerazioni sui collegi del Senato definiti con il cosiddetto « *Mattarellum* », fa notare che essi sono stati censiti in data risalente, richiedendo, pertanto, una loro attualizzazione. Ritiene, dunque, condivisibile attribuire tale delicato compito al Governo, anche alla luce delle più recenti

riforme istituzionali che hanno inciso sul quadro delle autonomie territoriali.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) giudica pericoloso entrare troppo nel dettaglio nella definizione dei collegi, tenuto conto dei vincoli imposti dall'articolo 56 della Costituzione, che fa riferimento all'ultimo censimento generale della popolazione.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica vergognoso che si attribuisca ad un organismo politico – al quale si conferisce una delega da esercitare entro un termine di 30 giorni, che definisce ridicolo e troppo breve – il compito di definire i collegi, al solo fine di ridisegnarli a proprio favore, cambiando l'esito delle elezioni. Soffermandosi anche su altre parti del testo in esame, ritiene più in generale che, con tale provvedimento, si stiano introducendo norme incostituzionali che violano la rappresentanza e che hanno come unica finalità quella di consentire ai gruppi che lo sostengono di spartirsi i voti.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), nel replicare al deputato Toninelli, dichiara di non condividere i toni da lui usati e, nel merito, evidenzia la propria contrarietà all'allungamento dei tempi a disposizione della Commissione, in quanto ritiene necessario votare il prima possibile. Desidera chiarire il senso della proposta da lui avanzata in precedenza. Ricorda che l'ultimo censimento utile stabilisce la ripartizione delle circoscrizioni nel rispetto dei parametri fissati dagli articoli 56 e 57 della Costituzione. A suo avviso, il Parlamento dovrebbe indicare alla Commissione che, per le circoscrizioni che non hanno subito mutamenti demografici, i collegi da adottare sono quelli del cosiddetto *Mattarellum*. Invece, per le circoscrizioni che hanno subito modifiche demografiche in aumento o in diminuzione, dovrà necessariamente intervenire la Commissione nella definizione dei collegi, oltre a definire ovviamente i collegi plurinominali. Invita il relatore a una breve riflessione

per trovare una soluzione coerente con il dettato costituzionale.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritiene valide le argomentazioni proposte dal deputato Giancarlo Giorgetti. Esprime preoccupazione per la percentuale di scostamento del 20 per cento che, anche in base a contatti informali con l'ISTAT, reputa eccessiva. A suo avviso, il limite giusto sarebbe del 10 per cento, al fine di mantenere l'omogeneità e la qualità dei collegi. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Toninelli 3.5.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) condivide quanto affermato dai deputati Giancarlo Giorgetti e Marcon e si unisce alla richiesta al relatore di un'ulteriore riflessione. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega è di soli trenta giorni in quanto tra cinque mesi ci sarà la naturale scadenza elettorale ed è ovviamente interesse di tutti conoscere i collegi. Osserva che esiste il rischio di una distorsione gigantesca che potrebbe inficiare il principio della parità del voto. Sottolinea che l'emendamento 3.4, di cui è primo firmatario, fissa criteri oggettivi per la composizione della Commissione, a garanzia della sua imparzialità.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Giancarlo Giorgetti. Osserva che la reale esigenza è quella di semplificare il lavoro della Commissione e di limitarne la discrezionalità.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), nel sottolineare la rilevanza delle questioni sollevate, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Toninelli 3.5 e sul successivo emendamento Fratoianni 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 3.5 e Fratoianni 3.2.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'emendamento 3.3, di cui è primo firmatario, volto ad ottenere una maggiore tutela

elettorale della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Attorre 3.3 e 3.4.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) sollecita la risposta del relatore alla sua richiesta di un'ulteriore riflessione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ribadisce che al momento non ci sono le condizioni per formulare un'ipotesi diversa da quella del testo e che condurrà una riflessione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene singolare che si siano accantonate questioni come quella legata alla scheda prevista dall'emendamento 1.220 del relatore, mentre non si accantonano questioni dirimenti come quelle legate alla delega.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ribadisce che la questione non è risolvibile in questa sede.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 3.6 e 3.8 e Toninelli 3.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritira l'emendamento 3.13, di cui è primo firmatario, volto a consentire il diritto dell'esercizio di voto a chi è fuori sede e a disciplinare il voto per corrispondenza, in quanto esiste un parere contrario del Ministero dell'interno. Fa osservare che, a suo avviso, è possibile in pochi mesi disciplinare la materia nell'identico modo in cui è disciplinata in Germania. Segnala, quindi, che l'articolo aggiuntivo Coppola 3.01 è stato ritirato dai presentatori.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'articolo aggiuntivo Bossa 3.03, di cui è cofirmatario, volto a favorire l'esercizio del voto per corrispondenza di lavoratori marittimi imbarcati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in merito all'emendamento Mazziotti Di Celso 3.13 e all'articolo aggiuntivo Bossa 3.03, fa presente che la contrarietà non è assolutamente politica, ma solamente di carattere tecnico. Ricorda come in occasione dell'esame di una proposta della deputata Nesci del Movimento 5 Stelle, il suo gruppo abbia partecipato a una trattativa con il Governo sulla disciplina del voto per chi risiede all'estero, anche temporaneamente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che, visto che si è all'interno della predisposizione di una legge elettorale, avrebbe senso prevedere una delega al Governo per disciplinare la materia.

Mara MUCCI (Misto-CIpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bossa 3.03, in quanto ritiene rilevante la questione del voto dei lavoratori marittimi imbarcati. Sottolinea altresì la necessità di disciplinare lo strumento dell'uso della firma digitale.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) chiede alla rappresentante del Governo, che fino a questo punto ha mantenuto una giusta neutralità, di esprimersi in merito alla questione della delega e alla contrarietà sugli emendamenti testé richiamati. Osserva infatti che alcune questioni potrebbero essere risolte anche con un ordine del giorno che rechi indirizzi stringenti al Governo e che potrebbe trovare un'ampia condivisione.

La sottosegretaria Sesa AMICI, nel rispondere alla richiesta di chiarimento, rifacendosi alla nota del Ministero dell'interno sull'emendamento Mazziotti Di Celso 3.13, evidenzia, come il parere contrario all'accoglimento del predetto emendamento sia dovuto al fatto che esso prevede una procedura inattuabile per diversi motivi. Innanzitutto nel nostro ordinamento elettorale vige il principio della territorialità della scheda e cioè in ogni comune sono presenti e vengono votate solo le schede del luogo; ciò avviene ovviamente anche negli ospedali, case di cura, per

l'ammissione al voto dei militari, dei naviganti fuori sede. Tale principio risponde ad evidenti motivi di snellimento delle operazioni nonché alle esigenze di controllo della regolarità del procedimento, evitando la distribuzione dei vari tipi di schede in tutto il territorio nazionale; anche gli elettori temporaneamente all'estero votano su domanda con la scheda della ripartizione estero del luogo di temporanea residenza, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 459/01, come integrata dall'« Italicum ».

Gli uffici elettorali di sezione non possono gestire le operazioni di voto con la necessaria serenità se sono tenuti a distribuire ad ogni singolo elettore le schede del collegio uninominale Camera e Senato di appartenenza; dovrebbero infatti essere dotati di tutti i 341 tipi di schede ed i rischi di errori e di confusione organizzativa sarebbero elevatissimi.

Si pensi poi alle difficoltà organizzative – nei giorni immediatamente antecedenti le votazioni nei seggi ordinari – di smistare per corrispondenza da ciascuna provincia al rispettivo comune di residenza dell'elettore le (presumibilmente) decine di migliaia di buste contenenti le schede votate. In ogni caso, tale spedizione comporta rischi di brogli e manomissioni, con prevedibile aumento del contenzioso elettorale. Aggiunge che le prefetture sono organo tecnico neutrale, chiamato a sovrintendere, specie negli ultimi delicatissimi giorni prima delle votazioni, alla regolarità del procedimento, ivi comprese la distribuzione delle schede e del restante materiale per i seggi, le istruzioni tecniche per gli uffici elettorali comunali, la vigilanza sulla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali e sulla propaganda elettorale; non possono, pertanto, svolgere al contempo anche funzioni di amministrazione attiva, redigendo liste elettorali ad hoc in base alle varie domande degli elettori pervenute ed istruite, predisponendo seggi al loro interno, ricevendo centinaia o migliaia di elettori per votare, alla presenza dei rappresentanti di lista.

Tutto ciò premesso, sottolinea che le schede votate in anticipo, inviate per cor-

rispondenza e poi smistate presso il seggio di scrutinio sono inevitabilmente meno « nuove » di quelle in uso al seggio e pertanto risulterebbero del tutto riconoscibili rispetto alle altre, con grave violazione del principio di segretezza del voto.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che l'argomento della disciplina del voto fuori sede riguarda 4 milioni di iscritti all'AIRE, per non parlare degli studenti che partecipano al progetto Erasmus. È assurdo, a suo avviso, che un cittadino italiano residente temporaneamente all'estero non possa votare per il candidato del suo territorio e debba votare per un candidato che risiede nel Paese straniero nel quale temporaneamente si trova. In questo modo, viene violato il principio della rappresentanza. Osserva come il sistema attuale del voto degli italiani all'estero avvantaggi i partiti maggiori e tradizionali, anche grazie all'azione persuasiva dei COMMITES che influenzano la scelta degli elettori. Si tratta di un voto espresso con modalità poco limpide, che favoriscono la sua manipolabilità. Sono chiari, a suo avviso, i motivi per cui i partiti tradizionali vogliano mantenere questo sistema che ha provocato tanti scandali, in quanto li favorisce chiaramente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i deputati a limitare i propri interventi al contenuto delle proposte emendative esaminate.

Danilo TONINELLI (M5S) assicura che quanto da lui affermato è perfettamente attinente al tema in discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rileva che il suo richiamo è funzionale anche al rispetto dei tempi programmati per la discussione. In ogni caso, segnala al deputato Toninelli di essere il presentatore dell'emendamento da lui richiamato e di averlo ritirato a seguito dei rilievi tecnici sollevati dal Governo, da lui non condivisi. Dal momento che il relatore, in conformità con il Governo, ha espresso parere contrario, insistere nella

votazione, a suo giudizio, sarebbe stato inutile. Non condivide pertanto, la ricostruzione della vicenda fatta dal deputato Toninelli.

Danilo TONINELLI (M5S), pur riconoscendo la marginalità del tema, osserva che le modalità di voto degli elettori fuori sede rappresentano comunque un tema che influisce sulla pienezza del diritto di voto. In ogni caso, stigmatizza il vizio della maggioranza di addossare le responsabilità di una decisione impopolare ad un altro soggetto, come nel caso della proposta di legge sui vitalizi dei parlamentari, per la quale la maggioranza si è fatta scudo delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bossa 3.03.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sisto 3.05 è stato ritirato dai presentatori. Dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 17.40, riprende alle 18.25.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Galgano 4.12, Distaso 4.1 e Menorello 4.14, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attorre 4.6 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 15 aprile 2017.*

Invita al ritiro degli emendamenti Menorello 4.15 e 4.13, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime, parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4.11 e sull'emendamento Distaso 4.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della*

presente legge, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come modificato dalla presente legge, è ridotto della metà ».

Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Parisi 0.4.17.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 4.17. Invita, infine, al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 4.16, Parisi 4.3, 4.4 e 4.5 sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Preannuncia anche una riformulazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.197, riguardante il tema delle firme, che andrà tuttavia riferita all'articolo 4. Illustra quindi il contenuto delle proposte di riformulazione, facendo notare, quanto all'emendamento Distaso 4.2, che il dimezzamento del numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature riguarda solo la Camera.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, aderendo ad una richiesta del relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.40, riprende alle 19.10.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 3.18 (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustrando il suo emendamento 3.18, osserva che esso intende dare seguito alle istanze emerse nel corso del dibattito tra i gruppi in merito all'esigenza che il Parlamento indichi al Governo criteri direttivi più stringenti per l'esercizio della delega relativa al nuovo disegno dei collegi. In particolare, propone che, qualora il disegno dei collegi coincida con quello della precedente legge elettorale, il cosiddetto *Mattarellum* non si dia luogo a modifiche. Dal momento che l'emendamento, di cui raccomanda l'approvazione, intende recepire

richieste provenienti dai diversi gruppi, chiede di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'accordo unanime dei gruppi in ordine alla rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti.

La sottosegretaria Sesa AMICI, esprimendo il proprio parere sull'emendamento 3.18, si rimette alla Commissione.

Francesco SANNA (PD) chiede al relatore di chiarire la portata dell'espressione « unità amministrative », contenuta nell'emendamento 3.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva che si fa riferimento, in sostanza, alle circoscrizioni provinciali e, in qualche caso, alle circoscrizioni comunali.

La Commissione approva l'emendamento 3.18 del relatore (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede al relatore di esprimere il proprio parere sugli articoli aggiuntivi Toninelli 2.02 e 2.03, già discussi e accantonati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, avendo approfondito la questione affrontata dalle proposte emendative, dichiara di essere costretto ad esprimere parere contrario, sia per ragioni tecniche, attinenti alla fattibilità delle misure previste, sia per la mancata previsione di una copertura finanziaria delle minori entrate recate dalla prevista esenzione dall'imposta di bollo sui certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da presentare a corredo delle candidature.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che le mancate entrate sarebbero di ammontare irrisorio e, pertanto, ritiene inaccettabile il parere contrario del relatore. Esso, piuttosto, gli appare dovuto alla

paura dei partiti a seguire il MoVimento 5 Stelle nel suo programma di pulizia delle liste dei candidati. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo farà una battaglia ben più rumorosa in Assemblea su tale punto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Toninelli 2.02 e 2.03.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.220 (*vedi allegato*) riferita alle parti non modificate dal subemendamento Fabbri 0.1.220.1, già approvato dalla Commissione.

Andrea CECCONI (M5S), pur apprezzando lo sforzo del relatore di chiarire il contenuto delle spiegazioni riportate sulla scheda in ordine alle modalità di voto, osserva che permane la mancanza di chiarezza riscontrata nella versione originaria dell'emendamento. Chiaramente, il problema discende dalla mancanza di chiarezza delle previsioni della nuova legge elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile che la scheda riportasse semplicemente l'indicazione di come esprimere il voto validamente.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si associa alle riserve sulla formulazione della nota esplicativa da riportare nella scheda riportata, evidenziando, tuttavia, che il problema non risiede tanto nel contenuto della nota, quanto piuttosto, nella formulazione della norma sostanziale, che introduce un meccanismo che reputa incomprensibile e incostituzionale. Invita, pertanto, i colleghi ad un supplemento di riflessione sulla questione.

Danilo TONINELLI (M5S), dopo avere stigmatizzato la macchinosità della spiegazione sulla scheda, che metterebbe in difficoltà qualsiasi persona di media cultura, osserva che, sulla base di quanto si sta discutendo, il voto non sarebbe più né personale né diretto, al contrario di quanto richiesto dalla Costituzione, in

quanto, attraverso la divisione del voto in decimali tra le liste, l'attribuzione del voto avverrebbe indipendentemente dalla volontà dell'elettore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera precisare che il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione non parla di voto diretto. Ricorda inoltre che le norme per l'espressione del voto sono inserite all'articolo 59-*bis* del testo unico n. 361 del 1957, come riformulato dal testo in esame, in ben cinque commi che non potevano assolutamente essere riportati integralmente sulla testata della scheda. Su questa, è stata esplicitata solo la modalità di espressione del voto e la conseguenza del fatto che non venga indicata la preferenza per una lista collegata. Raccomanda, quindi, l'approvazione della nuova formulazione del suo emendamento 1.220.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che con l'emendamento 1.220 si indica sulla scheda solo quello che si vuole e che fa comodo. Bastava solo dire che la legge dispone che sia tracciato un solo segno.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento 1.220 del relatore (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, sui quali il relatore ha già espresso il proprio parere.

Domenico MENORELLO (Misto-CIP) ritira l'emendamento 4.12, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Distaso 4.1, Menorello 4.14, D'Attorre 4.6, Menorello 4.15 e 4.13, Fabbri 4.11, Distaso 4.2, Parisi 4.3, 4.4 e 4.5, in quanto affrontano il tema delle sottoscrizioni.

La Commissione approva la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 4.16: si intende che vi abbia rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 4.17.

Andrea CECCONI (M5S) non comprende la motivazione dell'emendamento, in quanto affronta il tema dell'incandidabilità, che si era dichiarato di non voler affrontare, anche in relazione alla presenza di iniziative legislative all'esame delle Camere. Fa, in particolare, presente che sugli emendamenti concernenti l'incandidabilità dei magistrati la motivazione del parere contrario addotta dal relatore è stata quella che esiste un provvedimento approvato dalla Camera e che è in corso di esame al Senato. Osserva però che anche la norma sui partiti, riportata dall'emendamento Mazziotti Di Celso 1.194, approvato dalla Commissione, riproduceva un provvedimento approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato. Non comprende infine perché si debba affrontare il tema dell'incandidabilità con riferimento a una sola fattispecie.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel ringraziare il deputato Cecconi delle sue osservazioni critiche, fa presente che il provvedimento riguardante la disciplina dei partiti è stato approvato dalla Camera con un largo consenso e con l'astensione del maggiore partito di opposizione. Il provvedimento sull'incandidabilità dei magistrati è invece un provvedimento controverso. Questa è la motivazione della differente valutazione degli emendamenti. Fa presente, in ogni caso, che il suo emendamento si riferisce all'incandidabilità di magistrati e titolari di incarichi conferiti in Paesi esteri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Parisi 0.4.17.1

e l'emendamento 4.17 del relatore, così come emendato (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riguardanti le sottoscrizioni e riferite all'articolo 1, precedentemente accantonate. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Menorello 1.138, Mazziotti Di Celso 1.196, Galgano 1.129, Mucci 1.159, D'Attorre 1.63, Mucci 1.158, Quaranta 1.64, Distaso 1.21, Marcon 1.1, Civati 1.2, Menorello 1.155, 1.150, 1.151, 1.152 e 1.153, Mazziotti Di Celso 1.195, Menorello 1.154, Galgano 1.122, Menorello 1.139, Mazziotti Di Celso 1.198 e 1.200, Menorello 1.157 e Galgano 1.124.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.213, Baldassarre 1.72, Costantino 1.15, Fratoianni 1.5, Gigli 1.202 e 1.201, Mucci 1.160, Cristian Iannuzzi 1.214 e Turco 1.77, segnalando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.197, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 9, dopo la lettera a)* aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Il sindaco, su richiesta di persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, delega la funzione di autenticatore a cittadini italiani designati nella richiesta che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto ».

Invita al ritiro degli emendamenti Mucci 1.161, Quintarelli 1.199 e Costantino 1.6, Catalano 1.162, La Russa 1.187,

D'Attorre 1.58, Segoni 1.75, Bechis 1.76 e Artini 1.74, segnalando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario,.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.197, di cui è primo firmatario, nei termini indicati dal relatore. Avverte che l'emendamento 1.197, così come riformulato, assume il numero 4.18 e sarà, quindi, posto in votazione con le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottoscrive gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.213 e 1.214.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.213, Baldassarre 1.72, Costantino 1.15, Fratoianni 1.5, Gigli 1.202 e 1.201, Mucci 1.160, Cristian Iannuzzi 1.214, Turco 1.77 e Mucci 1.161.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) illustra l'emendamento 1.199, di cui è cofirmatario, volto a consentire la sottoscrizione digitale mediante forme di autenticazioni esistenti e già previste dall'ordinamento. Ricorda che l'emendamento è a prima firma del deputato Quintarelli che è a capo di un'agenzia preposta allo sviluppo digitale del Paese.

Daniilo TONINELLI (M5S) osserva che l'emendamento Quintarelli 1.199 è il classico esempio della realtà dei fatti totalmente diversa dalla narrazione della politica. Con il respingimento della proposta si dichiara in sostanza il fallimento dello SPID (Sistema pubblico identità digitale), tanto decantato dal Governo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, condivide il pensiero che è sotteso all'emendamento Quintarelli 1.199, ma osserva che non tutto è attuabile in tempi ristretti come quelli in cui si muove il progetto di legge elettorale. Invita i presentatori a

formulare un ordine del giorno al Governo per promuovere l'adozione delle misure indicate dall'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Quintarelli 1.199.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 1.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.162 e La Russa 1.187; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Attorre 1.58, Segoni 1.75, Bechis 1.76 e Artini 1.74.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Civati 3.1, Mazziotti di Celso 3.14 e Mucci 3.11, 3.10 e 3.12 e sull'articolo aggiuntivo Distaso 3.02.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritira l'emendamento a sua prima firma 3.14.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) segnala l'esigenza di concludere i lavori della giornata odierna entro le ore 20, secondo quanto convenuto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che si completerà l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, precedentemente accantonate, sulle quali il relatore ha testé

espresso il parere di propria competenza, per poi rinviare il seguito dell'esame della proposta alla seduta convocata per la giornata di domani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Civati 3.1 e Mucci 3.11, 3.10 e 3.12.

Antonio DISTASO (Misto-DI) invita il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.02, che individua i soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali, con particolare riferimento alla competenza territoriale dei consiglieri delle città metropolitane. A tal fine chiede che la proposta emendativa sia accantonata ai fini di un suo approfondimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ricorda di aver presentato un'interrogazione su questo argomento, nella cui risposta è stato chiarito che, a differenza di quanto accadeva in passato, i consiglieri comunali possono procedere all'autenticazione delle firme esclusivamente nel comune in cui sono stati eletti. Tale limitazione costituisce un problema, soprattutto per la presentazione di liste civiche.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Distaso 3.02.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Distaso 3.02.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali »; sono soppresse le parole da « il proprio statuto » fino a « n. 13, e »; dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali »;

b) dopo la parola: « organizzato » aggiungere le seguenti parole « nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede le-

gale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. »;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma. »;

al comma 13, lettera a) premettere la seguente lettera: 0a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis.»;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

(Elezioni trasparenti).

1. In apposita sezione del sito *Internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e di cui all'articolo 8 del testo unico per l'elezione del Senato di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;

c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

1. 194. (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

***1. 25** (Nuova formulazione) Parisi, Zannetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

***1. 184.** (Nuova formulazione) La Russa.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

***1. 42.** (Nuova formulazione) Lupi, Misuraca, Lainati.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominalmente o uninominalmente del territorio nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.

1. 40. (Nuova formulazione) Lupi, Misuraca, Lainati.

Al comma 17, capoverso ART. 31, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in

serie, denominato « tagliando antifrode », che sarà rimosso e conservato dagli uffici elettorali, prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Conseguentemente:

al comma 18, premettere la seguente lettera:

0a) al primo comma, dopo la parola « scheda » sono aggiunte le seguenti parole: « , annota il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode »;

al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo comma sostituire le parole: « e pone la scheda stessa nell'urna » con le seguenti: « , stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda, senza tagliando, nell'urna ».

1. 20. Coppola, Boccadutri, Fabbri, Famiglietti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

1. 29. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 18, lettera b), sostituire la parola: plurinominalmente con la seguente: uninominalmente.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1:

1) al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;

2) al medesimo comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.

b) all'articolo 2:

1) al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;

2) al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;

3) al medesimo comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.

1. 100. Gasparini.

Al comma 21, lettera c), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: che devono obbligatoriamente essere annotate a verbale.

1. 136. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo, per le liste

rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera b);

1. 102. Gasparini.

Al comma 24, capoverso ART. 77, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane per età.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane per età.

Conseguentemente, al comma 32, capoverso 3, sostituire la parola anziano con la seguente giovane

1. 101. (nuova formulazione) Fabbri.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio

plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2-bis.

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.

4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

Al comma 27, capoverso ART. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* precedenti commi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso articolo 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter. »

***1. 175.** (nuova formulazione) Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati

della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 2-bis.

Al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.

4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

Al comma 27, capoverso ART. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: precedenti commi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter. »

***1. 108.** (nuova formulazione) Gasparini.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.

Conseguentemente:

a) *dopo le parole:* il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata *inserire le seguenti:* o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione ».

b) *al medesimo capoverso ART. 83, comma 1, lettera f), dopo le parole:* Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata *inserire le se-*

guenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.

1. 103. Famiglietti.

All'emendamento 1.220 del Relatore, sostituire le parole: tracciando un solo segno *con le seguenti:* tracciando un segno.

Conseguentemente, all'allegato 1, sostituire le parole: tracciando un solo segno *con le seguenti:* tracciando un segno.

Conseguentemente, all'allegato 2, sostituire le parole: tracciando un solo segno *con le seguenti:* tracciando un segno.

0. 1. 220. 1. Fabbri.

Al comma 17, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nella parte esterna della scheda è riportata la seguente dicitura in carattere maiuscolo, entro un apposito rettangolo « Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegato e, nel caso di più liste collegate il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio ».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A-ter, per l'elezione della Camera, con la seguente: Tabella A-ter.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL LA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.
SE E' TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE, IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO E' RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE
COLLEGIO PLURINOMINALE
COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
BOLLO DELLA SEZIONE

Conseguentemente, sostituire la Tabella B, per l'elezione del Senato, con la seguente: Tabella B.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN **SEGNO** SUL CONTRASSEGNO DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE, IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)

REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

1. 220. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

2. 59. Marco Di Maio.

Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).

***2. 61.** (ex 1. 109) (Nuova formulazione) Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnecchi, Incerti.

Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e so-

stituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).

***2. 62.** (ex 1. 50) (Nuova formulazione) Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blažina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).

***2. 63.** (ex 1. 178) (Nuova formulazione) Centemero, Ravetto.

Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).

***2. 64.** (ex 1. 60) (Nuova formulazione) Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Galgano.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: una lista collegata con le seguenti: una singola lista non collegata.

2. 60. Fabbri.

Al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso ART. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ammesse al riparto aggiungere le seguenti: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

b) al medesimo capoverso Art. 17, comma 1, lettera c):

1) sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e b);

2) sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;

3) sostituire le parole: della lettera a) con le seguenti: delle lettere a) e b).

2. 20. Gasparini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è soppresso.

2. 22. Fabbri.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del bacino territoriale di ciascun collegio inserire le seguenti: , tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali e aggiungere in fine il seguente periodo: Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la parola: successivamente.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti comma 3.

3. 18. Il relatore.

ART. 4.

All'emendamento 4.17 del Relatore, dopo le parole: hanno ricoperto inserire le seguenti: in un paese estero e conseguentemente sopprimere le parole in un paese della circoscrizione Estero.

0. 4. 17. 1. Parisi, Abrignani, D'Alessandro.

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*4-bis.* Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive

a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero, non possono essere candidati per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero ».

4. 17 Il relatore.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	33

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC009070